

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge, composto da 19 articoli, è finalizzato ad apportare una serie di modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).

Le modifiche proposte mirano, principalmente, a superare alcune difficoltà applicative riscontrate nel corso degli anni ed a conformare la normativa regionale alle disposizioni statali.

Gli articoli 1, 2 e 17 introducono disposizioni utili a definire il concetto di rappresentatività delle associazioni di categoria, in particolare l'articolo 17 risponde all'esigenza di individuare, in via transitoria, un criterio utile a definire il concetto di rappresentatività delle associazioni di categoria, nelle more dell'adozione della delibera di Giunta regionale che determini i criteri per l'identificazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale.

L'articolo 3 mira a ridurre i termini per l'apposizione del visto di conformità regionale al SIAD approvato dai Comuni, passando dagli attuali 60 a 45 giorni. È prevista, inoltre, la possibilità di interrompere tali termini una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali. Si chiarisce infine che, acquisito il visto di conformità regionale, ovvero decorso il termine di quarantacinque giorni in assenza di richieste da parte del competente ufficio regionale, il SIAD diviene esecutivo con la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 sono finalizzate a conformare la normativa regionale alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Gli articoli 10 e 11 afferiscono alla materia del commercio su aree pubbliche ed apportano modifiche, rispettivamente, all'articolo 55 (Assegnazione dei posteggi) e all'articolo 71 (Canoni per la concessione dei posteggi). In particolare, l'articolo 10 contiene una modifica volta a consentire agli uffici regionali di avere conoscenza, entro la scadenza del 30 luglio, anche del numero dei posteggi riservati che i comuni intendono mettere a bando. L'articolo 11, in un'ottica di semplificazione amministrativa, ha previsto che la revisione dei canoni minimi e massimi delle tasse dei posteggi, stabiliti dai comini, non debba essere oggetto di sindacato da parte della Regione.

Gli articoli da 12 a 15 apportano alcune modifiche alla Sezione II (Disposizioni in materia dei mercati all'ingrosso) del Capo IV del Testo unico. In particolare, viene stabilito che il Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso sia predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale, si prevede, inoltre, che nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione e il trasferimento di nuovi mercati

venga autorizzata dal Consiglio regionale. Infine, si stabilisce che la Giunta regionale adotti un regolamento tipo dei mercati all'ingrosso, cui i mercati esistenti si conformano entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 16 elimina un refuso contenuto nell'articolo 99 (Orari di apertura e chiusura degli esercizi).

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 19 dispone l'entrata in vigore della legge fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.